



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

# **Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in Ateneo**

**Aggiornamento FEBBRAIO 2023**





UNIVERSITÀ  
DI TORINO

## 1. Premessa

Il presente Protocollo rappresenta l'aggiornamento delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in Ateneo tenuto conto dei recenti provvedimenti adottati dal Governo <sup>(1,2)</sup> nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute e ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, **negli ambienti di lavoro non sanitari**, l'efficacia delle misure per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2.

In esso si tiene altresì conto delle raccomandazioni della Commissione Europea, nella Comunicazione del 26 aprile 2022, ovvero di favorire la transizione da una gestione di tipo emergenziale ad una gestione sostenibile <sup>(3)</sup>.

Il 31 ottobre 2022 sono, peraltro, venute meno le indicazioni fornite in data 30 Giugno 2022 da parte di Governo e Parti Sociali, insieme ad INAIL, di aggiornamento del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021.

Le misure prevenzionali, fornite attraverso le modalità più idonee ed efficaci a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, riguardano le informazioni del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell'aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Considerando la presente fase epidemiologica, determinata dalla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità, si sottolinea l'importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

## 2. Accesso alle strutture dell'Ateneo

### 2.1 Regole di accesso

L'accesso alle strutture di Ateneo è consentito nel rispetto di quanto disposto dal presente protocollo e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Non è consentito l'accesso o la permanenza

---

<sup>1</sup> Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 (nota Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022)

<sup>2</sup> Aggiornamento Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023" 0000001-01/01/2023-DGPRES-DGPRES-P

<sup>3</sup> European Commission (EC). Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead. 26 April 2022. Brussels: EC; 2022. Available at: [https://health.ec.europa.eu/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response-looking-ahead-0\\_en](https://health.ec.europa.eu/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response-looking-ahead-0_en)

nell'Università in caso di sintomatologia compatibile con infezione da Sars- Cov 2 (sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria e/o febbre).

È consentita la permanenza nei locali dell'Ateneo nel caso di sintomi respiratori di lieve entità e se i soggetti versano in buone condizioni generali e non presentano febbre. In tali casi le lavoratrici e i lavoratori **dovranno indossare mascherina FFP2 fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria** (nell'atto di starnutire o tossire coprire la bocca o il naso con la piega del gomito).

**Pertanto si richiama la responsabilità individuale nel proprio comportamento a tutela della propria e della altrui salute.**

Come da D.M. in vigore, il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

## 2.2 Accesso di lavoratori autonomi e di soggetti terzi

Il personale ammesso ad operare presso le strutture universitarie (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, enti esterni, formatori, etc.) dovrà attenersi alle disposizioni di legge e ai protocolli previsti per la propria categoria e a tutte le disposizioni contenute nel presente protocollo.

È prevista la registrazione degli accessi presso le portinerie delle sedi universitarie.

### *Caso di positività*

Nel caso in cui la persona che risulti positiva al tampone per SARS-CoV-2 abbia avuto accesso all'Ateneo nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi, se sintomatico, o alla effettuazione del tampone, se asintomatico, deve, ai fini del tracciamento, informare il/la proprio/a responsabile affinché comunichi con il/la direttore/direttrice della esecuzione del contratto di UniTo.

## 3 Misure per la prevenzione del contagio

Per accedere alle strutture universitarie è necessario conoscere e applicare corrette misure di prevenzione – raccomandate dalle autorità sanitarie – per limitare la diffusione dell'infezione da COVID-19. Queste misure si concretizzano in comportamenti da seguire da parte di tutta la popolazione. Si rimanda pertanto alle indicazioni relative alle misure igienico-sanitarie fornite nell'Allegato 19 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

- **Precauzioni igieniche personali**

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti **mezzi detergenti e disinfettanti per le mani**, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

- **Distanziamento fisico**

Ove possibile si raccomanda di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico e dal Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021.

- **Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale**

L'uso dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2** è un presidio importante, **raccomandato**, per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro per le specificità delle attività lavorative. Nel caso di sintomi respiratori di lieve entità e se i soggetti versano in buone condizioni generali e non presentano febbre le lavoratrici e i lavoratori **dovranno indossare mascherina FFP2 fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria** (nell'atto di starnutire o tossire coprire la bocca o il naso con la piega del gomito).

La **forte raccomandazione di indossare un DPI (FFP2) permane per i soggetti con fragilità certificata** dagli Organismi competenti o dai Medici Competenti.

Presso le sedi universitarie sono a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2).

Lo schema seguente riassume le disposizioni vigenti circa l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale delle le vie respiratorie.



I dispositivi di protezione individuale di diversa tipologia già previsti in precedenza per i rischi presenti nelle mansioni specifiche continuano ad essere utilizzati.

- **Aerazione degli ambienti**

In tutti gli ambienti deve essere assicurato un adeguato e costante *ricambio d'aria* prevenendo l'**apertura delle finestre più volte al giorno** a cura del personale che vi opera.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC). Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) i filtri dell'aria di ricircolo sono puliti con frequenza mensile per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

- **Pulizia e sanificazione degli ambienti**

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Con “sanificazione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti.

Agli spazi universitari sono applicate procedure di pulizia e sanificazione quotidiane secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute *Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento*, in particolare nella sezione *Attività di sanificazione in ambiente chiuso*.

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detersivi, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata (protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, 30 giugno 2022).

## 4 Raccomandazioni per situazioni specifiche

### 4.1 Aree ristoro/snack e sale per il consumo dei pasti

Il consumo di cibi e bevande è consentito esclusivamente nelle aree dedicate e autorizzate, a fronte di specifici audit e in presenza di processi dedicati di pulizia e sanificazione, secondo le regole definite e comunicate in loco.

## 4.2 Missioni e attività all'esterno

Le missioni all'estero dovranno tener conto dell'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione, verificando di volta in volta le norme nazionali ed internazionali che regolano gli spostamenti. In caso di missioni all'estero, occorre seguire le indicazioni sui trasferimenti all'estero forniti dalla Farnesina ed informarsi su eventuali provvedimenti da seguire al rientro.

## 4.3 Riunioni

Le riunioni possono essere effettuate in presenza, in collegamento a distanza e in modalità mista. Nel caso di riunioni in presenza, **si raccomanda l'uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e un'adeguata pulizia e aerazione dei locali.

## 4.4 Sedute di Laurea

Le sedute di laurea si tengono in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente Protocollo, secondo i calendari specifici di ogni area di studio.

Alle sedute di laurea in presenza possono partecipare più accompagnatori per ogni candidato, qualora le caratteristiche ambientali lo consentano e sempre con le dovute raccomandazioni, comunque tenendo conto del massimo affollamento consentito all'interno dell'aula.

Per tutti i partecipanti è **raccomandato l'uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo diversa indicazione.**

È vietata qualsiasi forma di assembramento o di festeggiamento nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Ateneo.

## 4.5 Concorsi pubblici

Per i concorsi pubblici, valgono le disposizioni indicate e costantemente aggiornate sul sito di Ateneo.

## 4.6 Convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico

L'organizzazione di convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico è subordinata all'individuazione di un referente unico da parte della Struttura richiedente, all'autorizzazione del Rettore, o altro soggetto autorizzatore, previa istruttoria e verifica di fattibilità da parte degli uffici competenti e deve tenere conto di tutte le norme e protocolli vigenti applicabili.

## 5 Gestione di casi positivi e “contatti stretti”

### 5.1 Casi positivi

In caso di positività, il/la lavoratore/lavoratrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Referente Covid di Ateneo, al proprio Responsabile di struttura ed al Medico Competente, al fine di individuare gli eventuali “contatti stretti” per segnalare loro l’obbligo del rispetto dell’autosorveglianza.

Con propria nota n. 51961 del 31/12/2022 il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

#### CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’**isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

#### CONTATTI STRETTI DI CASO

Un “**contatto**” di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

I “**contatti stretti**” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato prevedono le seguenti condizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19,
- l’essere stato in un ambiente chiuso in assenza di DPI idonei con un caso di soggetto COVID-




- 19 positivo,
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano),
  - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati),
  - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei,
  - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei,
  - una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.



## 5.2 Condizioni per il rientro in presenza

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

I soggetti risultati positivi, prima del rientro, devono trasmettere l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, al medico competente, all'indirizzo [medicocompetenti@unito.it](mailto:medicocompetenti@unito.it) ed attendere il nulla osta per il rientro in Ateneo, allegare alla comunicazione il questionario inviato in risposta alla comunicazione iniziale.

In base ai dati acquisiti ed alla valutazione anamnestica del/della lavoratore/lavoratrice, il Medico Competente potrà autorizzare la ripresa dell'attività lavorativa.

Il/la dipendente dovrà inviare tempestivamente alla Direzione Personale il nulla osta ricevuto, al fine di istituire le procedure di rientro in servizio.

Per il reintegro progressivo dei **lavoratori che hanno contratto l'infezione da Sars-Cov2 ed abbiano avuto necessità di cure ospedaliere**, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (**visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

**I lavoratori** che, pur non presentando sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare. Detti lavoratori potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni purché si trovino in assenza di sintomatologia da almeno una settimana.



## 6 Sorveglianza sanitaria, gestione dei soggetti con fragilità e riammissione in servizio dopo assenza per Covid-19

### 6.1 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 si svolge nel pieno rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e di quanto contenuto nel presente Protocollo. La sorveglianza sanitaria include le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica continua a rappresentare un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio ma anche per incoraggiare la pratica vaccinale.

La visita medica su richiesta del lavoratore assume particolare importanza in quanto consente, in particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare se condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, ipertensione arteriosa). Il medico competente segnala al SPP ed al Dirigente dell'area Personale le situazioni di particolare fragilità a loro tutela, nel rispetto della privacy.

### 6.2 Gestione dei lavoratori con fragilità

L'esistenza di patologie di cui al Decreto 14 febbraio 2022 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità) deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

L'articolo 83 comma 1, recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*"

L'Ateneo considera tuttora valide le attestazioni dei medici competenti emesse a seguito dell'acquisizione della certificazione prodotta dal Medico di Medicina Generale nei mesi scorsi e che sono alla base dei contratti di lavoro agile "speciali" stipulati nel mese di ottobre 2021 dall'Ateneo, con validità prorogata al 31 luglio 2022, salvo diverse successive disposizioni normative (che consentono ai soggetti fragili di svolgere le prestazioni in modalità agile per un numero di giornate superiori a due - tre, quattro e anche cinque giorni). Rimane sempre salva la possibilità per il lavoratore di chiedere una revisione dello stato di "fragile" al Medico Competente a fronte del mutamento delle condizioni iniziali.



I lavoratori che ritengano di avere situazioni di “fragilità” (ai sensi di quanto definito dalle normative vigenti) per quanto concerne la propria salute: i) chiedono al Medico competente ([medicocompetenti@unito.it](mailto:medicocompetenti@unito.it)) una visita medica straordinaria ex art. 41, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/08, fornendogli il proprio numero di telefono per essere contattati ed indicando nella richiesta “*Richiesta di sorveglianza sanitaria straordinaria ai sensi del Protocollo condiviso di Ateneo – Eventuale situazione di fragilità*”; ii) il Medico competente provvederà a richiedere la documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione del giudizio di idoneità alla mansione che potrà essere inviata via mail dal lavoratore.

Il medico competente comunicherà al datore di lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione l’esito della visita e fornirà le adeguate indicazioni per la corretta collocazione del dipendente, comprese eventuali prescrizioni o limitazioni per la mansione svolta, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle opportunità alternative al lavoro agile, quando non realizzabile.

## LAVORO AGILE

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha disposto che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute (Decreto 14 febbraio 2022) di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

## 7 Informazione

L’informazione al personale dell’Ateneo è effettuata tramite un modulo di informazione sul portale dell’Università (<https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/rientri-accesso-alle>) e affiggendo appositi cartelli informativi all’ingresso delle strutture e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Ateneo.

L’informazione è organizzata e gestita in relazione al profilo dell’utente ed è destinata a tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato e studenti.

Sono state predisposte modalità di comunicazione complementari:

- modulo di informazione sul portale dell’Università accessibile con le credenziali SCU per il personale di Ateneo e soggetti equiparati. In base al proprio profilo, i destinatari sono invitati a prendere visione dei rispettivi moduli di informazione e formazione disponibili in italiano (<https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/rientri-accesso-alle>) e in inglese (<https://en.unito.it/coronavirus-updates-unito-community/back-unito-access-university-venues>).
- cartellonistica (<https://intranet.unito.it/pages/viewpage.action?pageId=11502304>) circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune collocata in modo strategico, sia in base al criterio del maggior passaggio e visibilità (*es. rischio da Coronavirus*,



*necessità di utilizzare i DPI, di misurare la temperatura, ecc.*), sia sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo (*es. come lavare correttamente le mani in corrispondenza dei lavandini, ecc.*)

- è inoltre a disposizione nella intranet di Ateneo una sezione “Speciale Coronavirus: documenti e disposizioni” nella quale sono riportati documenti, disposizioni e contributi di esperti per approfondire le informazioni sulle tematiche legate all’epidemia da SARS-Cov2.
- Comunicazioni istituzionali in merito agli aggiornamenti del presente protocollo e dei moduli di informazione correlati.

I contenuti dell’informazione riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2. L’obiettivo è informare, rendere consapevoli e responsabili tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (colleghi/e di lavoro, familiari e popolazione) e fornire le opportune istruzioni per l’attuazione delle misure igienico- sanitarie e per l’utilizzo dei DPI.

I contenuti dell’informazione comprendono:

- informazioni generali sul rischio da COVID-19 (caratteristiche dell’agente biologico COVID-19, modalità di trasmissione, sintomatologia)
- informazioni atte a far comprendere la necessità d’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in Ateneo.

In riferimento agli argomenti specifici oggetto del modulo informativo si precisa che i contenuti trattati seguono le indicazioni e le linee guida in materia di COVID-19 riportate dalle fonti istituzionali di riferimento.

Il modulo di informazione viene aggiornato periodicamente in relazione all’evolversi della situazione, in base agli aggiornamenti normativi e alle disposizioni sanitarie.

## 8 Supporto psicologico

L’Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, offre a tutta la Comunità Universitaria di oltre 80 mila persone fra studentesse, studenti, docenti, ricercatori e personale Tecnico Amministrativo di Unito la possibilità di fruire di colloqui di supporto psicologico a distanza a partire dal 18 marzo 2020.

L’iniziativa, attivata a seguito dell’emergenza da Coronavirus, prevede un ciclo di colloqui di a distanza, con psicologi abilitati alla psicoterapia, specialisti e specializzandi del Dipartimento di Psicologia, erogati garantendo la massima tutela della privacy e nel rispetto dei principi deontologici della professione psicologica.

Il servizio è gratuito, e costituisce un’estensione e un potenziamento dello Spazio di Ascolto, attivo da maggio 2019 e gestito dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute del Dipartimento di Psicologia, dedicato al personale, agli studenti e alle studentesse di Unito per Informazione e formazione chi vive situazioni di disagio o di malessere psico-fisico, con possibili conseguenze sulla qualità del proprio lavoro o dello studio.

Il servizio permetterà anche di compiere azioni di orientamento sulle tipologie di richieste.

Qualora le questioni si configurassero come specifiche di altri ambiti/professionisti, oppure in presenza di specifiche richieste relative a tematiche strettamente sanitarie, gli utenti saranno indirizzati verso altri servizi più idonei interni o esterni ad UniTo.

## 9 Sistema di vigilanza per l'Ateneo

Risulta indispensabile la messa in campo di vigilanza e controllo che le procedure e prassi per il contenimento del rischio di contagio vengano effettivamente messe in opera dai lavoratori in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza, come di seguito specificato.

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza, volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche, organizzative e procedurali attuate, è imprescindibile la partecipazione delle seguenti figure:

### *Datore di Lavoro e Dirigenti*

Come ricordato dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le figure che organizzano e dirigono le attività lavorative hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di prevenzione del contagio e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure poste in atto in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza;
- il personale logistico di polo, con l'ausilio del personale addetto al portierato, fornirà il supporto necessario ai dirigenti per vigilare sulla corretta applicazione delle procedure;

### *Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio e Docenti*

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 363/98, i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio:

- collaborano con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- vigilano, monitorano e promuovono il rispetto delle norme in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e l'uso dei dispositivi di prevenzione del contagio;



### ***Preposti***

Come stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la figura del Preposto può avere, tra le altre, le seguenti attribuzioni e competenze:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne per l'emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle contromisure disposte in caso di eventi incidentali legati alla emergenza COVID-19.

### ***Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo***

Con Decreto Rettorale n. 1572 del 4 maggio 2020 è stato istituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 in Ateneo" articolato in Comitati di Polo sulla base dell'organizzazione di Ateneo.

***Tutti i dipendenti che svolgano un ruolo di presidio di spazi dell'università*** sono tenuti a promuovere il rispetto delle norme in materia.